

SUNTO DEL RICORSO

Della sig.ra **Lo Curto Giovanna**, nata il 02.12.1968 a Campobello di Licata ed ivi residente in nella via XXVIII Ottobre, C.F. LCRGNN68T48B520A, rappresentata e difesa, dall'Avv. Vincenzo Airo', CF. RAIVCN85M14A089S, (fax: 0922/1860127; PEC: avv.vincenzoairo@pec.it), ed elettivamente presso il domicilio elettronico del proprio difensore, per mandato in calce al presente ricorso

CONTRO

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)

Della deliberazione del commissario straordinario n. 41 del 14.01.2021 dell'ASP di Agrigento, avente ad oggetto: <<*Presa atto delibera 1269 del 17/12/2020 avente ad oggetto:"Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente..." Provvedimenti consequenziali.*>>;

della Delibera 1269 del 17/12/2020 dell'ASP di Palermo contenente la graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente..." ;

ove occorra deliberazione del commissario straordinario n. 709 del 11.12.2020 dell'ASP di Agrigento, avente ad oggetto: <<*Presa atto delibera 1023 del 23/10/2020 avente ad oggetto:"Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente..." Provvedimenti consequenziali.*>>;

ove occorra della delibera 1023 del 23/10/2020 dell'ASP di Palermo;

ove occorra della nota con la quale è stata disposta la cessazione dell'incarico alla data del 31.01.2021;

nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

ove occorra della nota prot. n. 890 del 01.03.2021 dell'ASP di Palermo (con memoria da valersi come ricorso per motivi aggiunti);

ove occorra della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente (con memoria da valersi come ricorso per motivi aggiunti);

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 e 117 DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 390 DELL'ASP DI PALERMO DEL 29.03.2019;

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO;

Da quanto si evince dai punteggi riportati in graduatoria, l'Amministrazione resistente, senza nemmeno attivare il soccorso istruttorio, ha erroneamente valutato il servizio di OSS prestato presso l'IPAB Santa Teresa del Bambino Gesù (24 mesi) per soli punti 0,4992 anziché 0,9984 e non ha riconosciuto il punteggio spettante per il titolo di diploma.

L'operato complessivo dell'Amministrazioni resistenti risulta erroneo ed in violazione della stessa procedura di concorso.

Il regolamento di concorso, approvato con la delibera 390/2019 dell'ASP di Palermo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli di carriera valutabili per l'area di comparto stabilisce che:

-per ciascun mese di servizio nella categoria e profilo professionale a concorso prestato presso:

“Altri enti della P.A.” 0,0416 punti;

“struttura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale 0,0208 punti;

- per ciascun mese di servizio nella categoria immediatamente inferiore al profilo professionale a concorso prestato presso:

“Altri enti della P.A.” 0,0208 punti;

“struttura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale 0,0104 punti.

Ed ancora il predetto regolamento stabilisce l'attribuzione di punti 0,50 per il possesso di *"Diploma di istruzione secondaria di 2° grado, se non costituisce requisito di accesso al profilo professionale oggetto del concorso, che non sia riassorbito nel titolo di studio superiore"*.

Nel caso di specie le Amministrazioni resistenti hanno errato nel non considerare i servizi prestati presso le IPAB come servizi riconducibili nella categoria dei servizi prestati presso "Altri enti della P.A." e nel non considerare affatto il titolo di diploma di ragioniere comunque dichiarato in sede di domanda.

I.1 sulla mancata valutazione dei servizi prestati presso le IPAB quale servizi prestati presso "Altri enti della P.A."

Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e per tanto ai fini della procedura di concorso in questione i servizi prestati presso tali enti dovevano valutarsi come servi presso "Altri enti della P.A." anziché presso strutture convenzionate con il SNS.

La differenza non è di poco conto poiché a norme del regolamento di concorso il punteggio attribuito per ogni mese di servizio presso gli altri enti della P.A. è doppio rispetto alle strutture convenzionate con il SNS.

Nel caso di specie, non può dubitarsi che le IPAB indicate in sede di domanda rientrino nel novero delle Pubbliche Amministrazioni.

Come chiarito dall'orientamento n. 88 dell'ANAC: *<<Le Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ancora non trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), che perseguono scopi di utilità sociale, sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai fini dell'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, tenuto conto che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e che sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi di cui sono composte. La suddetta previsione si applica anche con riferimento alle A.S.P., nei casi in cui mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.>>.*

Ed infatti non può dubitarsi nella natura pubblicistica della IPAB atteso il potere di vigilanza e controllo che esercita la Regione su di esse.

L'IPAB presso la quale la ricorrente ha prestato servizio è sotto il controllo della Regione Siciliana ed è soggetta a precisi vincoli di spesa nell'assunzione di nuovo personale ed agli obblighi di trasparenza previsti per le PA.

Ed infatti non può dubitarsi nella natura pubblicistica della IPAB e la riconducibilità sotto diversi profili al novero della PA, atteso il potere di vigilanza e controllo che esercita la Regione su di esse.

Dunque le IPAB non possono escludersi – acriticamente - dal novero della categoria di “altri enti della PA” per i quali è previsto uno specifico punteggio per ogni mese di servizio prestato.

Del resto, la locuzione “altri enti della PA” ha una portata ampia e deve essere interpretata secondo il generale principio del favor partecipanios volto ad allargare il più possibile la platea dei concorrenti e selezionare, tra questi, quelli più qualificati e con migliore esperienza.

Al riguardo la giurisprudenza è unanime nell’ affermare che: <<In ipotesi di dubbio circa l’interpretazione di una clausola del bando di una procedura selettiva, occorre accedere ad una interpretazione in linea con il principio del favor participationis, favorendo, tra le diverse interpretazioni possibili, quella in grado di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale del maggior numero dei concorrenti>>(Cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/04/2012, n.3166).

Pertanto, risulterebbe irragionevole ed ingiustamente restrittiva l’interpretazione del regolamento di concorso che non considerasse le IPAB nel novero degli “altri enti della PA” e non riconoscesse, ai fini della procedure di che trattasi, il valore dei servizi prestati per diversi anni presso tali enti pubblici.

Diversamente opinando si produrrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi concorrenti che hanno maturato esperienze analoghe in altri enti pubblici.

Inoltre, la stessa PA si vedrebbe preclusa la possibilità di beneficiare di soggetti, come la ricorrente, che possono vantare una lunghissima esperienza proprio in relazione al profilo professionale messo a concorso.

Ciò posto, in capo all’Amministrazione, in sede di verifica delle dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione, vi era il preciso obbligo di dare il punteggio più corretto per i predetti titoli, anche nel caso gli stessi siano stati erroneamente inseriti all’interno dei servizi prestati presso strutture convenzionate con il SNS.

Sul punto, appare opportuno rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che: <<L’amministrazione pubblica, la cui giustificazione ontologica va ricercata nella prestazione di varie attività di “servizio pubblico” rese ai cittadini (Cons. St., ad. plen., 30.3.2000, n. 1, ord.), non può limitarsi ad

un esame distaccato e meccanico delle istanze indirizzate dagli amministrati, procurando di accogliere soltanto quelle che ex origine si presentino esattamente corrispondenti ai formanti normativi rilevanti per la singola fattispecie e, di contro, respingendo quelle che manifestino qualunque difformità, anche di minima entità, rispetto a detti parametri. Sulla P.A. incombe invece un preciso dovere di collaborazione con i cittadini al fine di contribuire a realizzarne, nei margini consentiti dall'ordinamento giuridico, le legittime aspettative.>> (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V., n. 5127/2004).

A ciò si aggiunga che, la giurisprudenza, in materia di selezioni pubbliche, ha avuto modo di affermare che può ammettersi un ampliamento del concetto di "titoli dichiarati nella domanda" considerando tali non soltanto quelli correttamente indicati nell'istanza di partecipazione, ma anche quelli autodichiarati od allegati a corredo della stessa (Cfr. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 11/01/2011, n.56).

Per tanto, nel caso di specie i servizi dichiarati dall'odierna ricorrente in sede di domanda dovevano essere correttamente valutati con il coefficiente previsto per gli "Altri enti della P.A." pertanto per i 24 mesi prestati come OSS presso l'IPAB Santa Teresa del Bambino Gesù dovevano essere riconosciuti punti 0,9984 (24x0,0416).

A ciò doveva altresì aggiungersi un ulteriore punteggio di 0,50 per il possesso del diploma di ragioniere, per un totale di punti 1,4984 con collocazione in posizione n.129 della graduatoria relativa all'ASP di Agrigento.

I.2. sull'obbligo dell'Amministrazione resistente di valutare il titolo di diploma:

Fermo quanto dedotto nel punto precedente, le Amministrazioni resistenti non hanno valutato il titolo di diploma della ricorrente indicato, per mero errore, nella casella relativa all'indicazione requisito di accesso (licenza media).

Nondimeno l'errata indicazione del titolo di diploma, che comunque assorbe il titolo inferiore di licenza media, non poteva esimere l'Amministrazione di valutare il predetto titolo di studio.

Nella domanda di concorso, infatti, la ricorrente ha indicato di aver conseguito il titolo di licenza media, nell'anno scolastico 1986/1987 presso Istituto Tecnico Galileo Galilei di Canicattì.

Ora da una semplice verifica di detta dichiarazione l'Amministrazione sanitaria poteva immediatamente cogliere che si tratta istituto tecnico ovvero di una scuola secondaria e non di una scuola media.

Ed infatti, l'indicazione del predetto titolo anche se in una casella sbagliata non poteva che riferirsi al possesso del diploma di scuola secondaria e non alla sola licenza media.

Del resto l'indicazione del diploma di secondo grado, presuppone necessariamente il possesso del titolo di licenza media.

Ed infatti il titolo di diploma, in ogni caso, allegato dalla ricorrente in sede di domanda doveva essere valutato secondo il regolamento di concorso.

Peraltro in caso di dubbi o incertezze sulla valutabilità del predetto titolo l'Amministrazione sanitaria aveva l'obbligo di attivare preventivamente il cd. soccorso istruttorio.

Com'è noto, a fronte di dichiarazioni incomplete o non immediatamente intelleggibili, l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere gli opportuni chiarimenti ovvero di disporre il soccorso istruttorio.

Ed infatti la finalità dei concorsi banditi dalla p.a., è quella di reclutare il personale più qualificato e/o titolato, agevolando il più possibile la partecipazione dei concorrenti (favor participationis) ed evitando di introdurre ed applicare rigide e formalistiche cause di esclusione dei concorrenti ovvero cercando, ove possibile, di desumere i titoli medesimi alla luce di quanto indicato e prodotto dai concorrenti (c.d. soccorso istruttorio).

In particolare *"L'istituto del c.d. " soccorso istruttorio " è previsto in via generale dall'art. 6 lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241; il "dovere di soccorso istruttorio", in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intelleggibile o senza il rispetto dei requisiti formali"* (Cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. IV, 25 settembre 2013 n. 2203.).

Ed ancora **"Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio finalizzato alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, nel caso in cui il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica"**

forma possibile di presentazione della domanda e, a maggior ragione, se le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche, in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'Amministrazione(Cfr. T.A.R. Milano, sez. III, 13/01/2016, n.58).

Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nel caso di errore materiale può porre rimedio direttamente l'amministrazione, anche in assenza del c.d. soccorso istruttorio. (Cfr. T.A.R. Milano, Lombardia sez. IV, 04/07/2018, n.1650).

Ed ancora, rispetto a fattispecie del tutto analoga alla presente, la recente giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:<<Lo sbarramento dell'apposita casella relativa al possesso di titoli di preferenza non garantisce alcun interesse dell'Amministrazione, laddove nella domanda di partecipazione sia chiaramente ed espressamente indicato, come nel caso di specie, il titolo posseduto. Sanzionare l'omissione con il rifiuto di valutazione del titolo, pertanto, oltre ad essere contrario alla lettera della clausola del bando, è altresì irragionevole e sproporzionato.>>(Cfr. T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 27/01/2020, n.1072).

Ora nel caso di specie, anche se la ricorrente non ha correttamente compilato la domanda, ha comunque reso una dichiarazione tale da consentire all'Amministrazione di valutare il titolo o comunque attivare il cd. soccorso istruttorio.

Ed ancora, nell'autodichiarazione dei predetti titoli la ricorrente ha correttamente documentato il possesso del predetto diploma.

Peraltro nel caso di incertezza o di dubbio, in ossequio al principio del favor participationis e del soccorso istruttorio, l'Amministrazione sanitaria aveva l'obbligo di richiedere alla ricorrente gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione del titolo di diploma anziché ritenerlo non valutabile.

La procedura di concorso, infatti, non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti ai concorrenti e all'amministrazione, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di concorso.

In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare i concorrenti più meritevoli, anche nell'interesse della stessa Amministrazione che

potrebbe perdere l'opportunità di selezionare i concorrenti migliori, per vizi procedurali facilmente emendabili. (Cfr. T.A.R. Pescara, Abruzzo sez. I, 23/01/2020, n.32).

Appare evidente come nel caso di specie ricorressero tutti i presupposti richiesti in sede normativa e giurisprudenziale ai fini dell'attivazione del dovere di soccorso istruttorio a carico delle Amministrazione resistenti; e ciò in quanto i titoli di servizio per il quali è controversia erano stati comunque indicati tempestivamente dalla ricorrente anche con i limiti e le lacune imposte dal modello e del sistema predisposti dalla P.A.

I.3. Sulla violazione del principio di affidamento;

Il dovere del soccorso istruttorio e di un contraddittorio procedimentale, nel caso di specie, risultavano ancor più pregnanti in ragione del fatto che nelle more della verifica della graduatoria provvisoria, alla ricorrente era stato conferito l'incarico messo a concorso poiché era rientrano entro i primi 460 soggetti utilmente collocati nella graduatoria con un punteggio pari a punti 0,6344.

Ed infatti la ricorrente in ragione del conferimento dell'incarico aveva confidato nella piena valutabilità dei propri titoli di servizio, di contro l'Amministrazione prima di procedere al sostanziale azzeramento del precedente punteggio, in ossequio al canone di buona fede, proporzionalità e del soccorso istruttorio avrebbe dovuto chiedere gli opportuni chiarimenti alla stessa ricorrente e valutare pienamente i titoli dichiarati dalla stessa.

Pertanto l'operato dell'Amministrazione sanitaria che travolge senza alcun preventivo contraddittorio la posizione della ricorrente risulta illegittimo ed ingiustificato ed in violazione della lex specialis e dei principi che regolano l'autotutela.

Pertanto in ogni caso alla ricorrente doveva essere riconosciuto un ulteriore punteggio di 0,50 per il possesso del diploma.

I.4 in via meramente subordinata;

Nel caso in cui non dovesse ritenersi corretta la valutazione del titolo di servizio sopra richiamato per punti 0,4992, l'Amministrazione sanitaria in ogni caso avrebbe dovuto riconoscere il valore del diploma per ulteriori punti 0,50.

In conseguenza di ciò alla ricorrente dovevano in ogni caso essere riconosciuti i seguenti punteggi

- per i 24 mesi prestati presso l'IPAB Santa Teresa del Bambino Gesù dovevano essere riconosciuti punti 0,4992 (24x0,0208), così sembra essere stato fatto in sede di redazione della graduatoria finale;
- per il possesso del diploma di scuola secondaria punti 0,50.

Per un totale di punti 0,9992 con collocazione in posizione n. 199 della graduatoria relativa all'ASP di Agrigento.

SUNTO DELLA MEMORIA DA VALERSI, ALL'OCCORRENZA, COME RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 e 117 DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 390 DELL'ASP DI PALERMO DEL 29.03.2019;

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO;

Senza recesso da quanto dedotto nel ricorso introduttivo dalla documentazione trasmessa dall'ASP di Palermo risulta che il servizio di OSS prestato presso l'IPAB Santa Teresa del Bambino Gesù (24 mesi) è stato valutato 0,4992 poiché pur riconoscendo che la predetta IPAB rientra nel novero degli "Altri enti della P.A." il predetto titolo è stato valutato come "servizio nella categoria immediatamente inferiore al profilo professionale a concorso prestato presso" per 0,0208 punti per ogni mese.

Ebbene anche ove dovesse ritenersi corretta tale valutazione – come dedotto al punto 1.4 de ricorso introduttivo del presente giudizio, in ogni caso, alla ricorrente doveva essere riconosciuto il punteggio per il titolo di diploma comunque desumibile dalla domanda di partecipazione.

Sull'obbligo dell'Amministrazione resistente di valutare il titolo di diploma;

L'ASP di Palermo asserisce, nella predetta nota del 01.03.2021 che il titolo di diploma della ricorrente non sarebbe stato valutato perché <<lo stesso non risulta inserito tra i titoli di studio e pertanto non può costituire oggetto di valutazione.

A tal riguardo, si ritiene di aderire all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato sez. IV, con la sentenza 26 ottobre 2018 n. 6093, secondo cui ai fini dell'attribuzione del punteggio i titoli devono essere indicati nell'apposito spazio contenuto nel modulo di domanda, trattandosi di dichiarazione resa dal candidato ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28/11/2000 n. 445, così come riportato nel bando di selezione in argomento (lex specialis)>>.

Ebbene gli assunti da cui muove l'ASP di Palermo risulta erronea e certamente inidonea a smentire le censure già promosse dalla ricorrente.

Il richiamo al precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato, invero, non risulta pertinente al caso di specie poiché il titolo di diploma della ricorrente è stato comunque indicato nello stesso modulo di domanda e dichiarato ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28/11/2000 n. 445.

L'unico errore in cui è incorsa la ricorrente è quello di non aver inserito il predetto titolo nell'apposito spazio dei titoli di studio ma in quello relativo all'indicazione requisito di accesso (licenza media).

Nondimeno, contrariamente a quanto asserito dalle Amministrazioni resistenti, l'errata indicazione del titolo di diploma, che comunque assorbe il titolo inferiore di licenza media, all'interno del medesimo modulo di domanda, non poteva esimere l'Amministrazione di valutare il predetto titolo di studio.

Come ricorda la stessa ASP di Palermo la valutazione dei titoli non è frutto di attività discrezionale, ma è un mero accertamento tecnico.

Ebbene ove l'ASP di Palermo avesse correttamente disposto l'opportuno accertamento tecnico si sarebbe immediatamente resa conto che il titolo dichiarato nella casale della licenza media è un diploma di ragioneria per il quale il regolamento prevede l'attribuzione di 0,50 punti.

Nella domanda di concorso, infatti, la ricorrente ha indicato per errore di aver conseguito il titolo di licenza media, nell'anno scolastico 1986/1987 presso Istituto Tecnico Galileo Galilei di Canicattì.

Ora da una semplice verifica di detta dichiarazione l'Amministrazione sanitaria poteva immediatamente cogliere che si tratta istituto tecnico ovvero di una scuola secondaria e non di una scuola media.

Ed infatti, l'indicazione del predetto titolo anche se in una casella sbagliata non poteva che riferirsi al possesso del diploma di scuola secondaria e non alla sola licenza media.

Del resto l'indicazione del diploma di secondo grado, presuppone necessariamente il possesso del titolo di licenza media.

Ed infatti il titolo di diploma, in ogni caso, allegato dalla ricorrente in sede di domanda doveva essere valutato secondo il regolamento di concorso.

Peraltro in caso di dubbi o incertezze sulla dichiarazione resa in ordine al predetto titolo l'Amministrazione sanitaria aveva l'obbligo di attivare preventivamente il ~~cd. soccorso istruttorio~~.

Com'è noto, a fronte di dichiarazioni incomplete o non immediatamente intelleggibili, l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere gli opportuni chiarimenti ovvero di disporre il soccorso istruttorio.

Ed infatti la finalità dei concorsi banditi dalla p.a., è quella di reclutare il personale più qualificato e/o titolato, agevolando il più possibile la partecipazione dei concorrenti (favor participationis) ed evitando di introdurre ed applicare rigide e formalistiche cause di esclusione dei concorrenti ovvero cercando, ove possibile, di desumere i titoli medesimi alla luce di quanto indicato e prodotto dai concorrenti (c.d. soccorso istruttorio).

In particolare *"L'istituto del c.d. " soccorso istruttorio " è previsto in via generale dall'art. 6 lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241; il "dovere di soccorso istruttorio", in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali" (Cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. IV, 25 settembre 2013 n. 2203.).*

Ed ancora **"Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio finalizzato alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, nel caso in cui il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e, a maggior ragione, se le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche, in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una**

insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'Amministrazione”(Cfr. T.A.R. Milano, sez. III, 13/01/2016, n.58).

Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nel caso di errore materiale può porre rimedio direttamente l'amministrazione, anche in assenza del c.d. soccorso istruttorio. (Cfr. T.A.R. Milano, Lombardia sez. IV, 04/07/2018, n.1650).

Ed ancora, rispetto a fattispecie del tutto analoga alla presente, la recente giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: <<**Lo sbarramento dell'apposita casella relativa al possesso di titoli di preferenza non garantisce alcun interesse dell'Amministrazione, laddove nella domanda di partecipazione sia chiaramente ed espressamente indicato, come nel caso di specie, il titolo posseduto. Sanzionare l'omissione con il rifiuto di valutazione del titolo, pertanto, oltre ad essere contrario alla lettera della clausola del bando, è altresì irragionevole e sproporzionato.**>>(Cfr. T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 27/01/2020, n.1072).

Ora nel caso di specie, anche se la ricorrente non ha correttamente compilato la domanda, ha comunque reso una dichiarazione nell'ambito dello stesso modello di domanda, tale da consentire all'Amministrazione di valutare il titolo o comunque attivare il cd. soccorso istruttorio.

Peraltro nel caso di incertezza o di dubbio, in ossequio al principio del favor participationis e del soccorso istruttorio, l'Amministrazione sanitaria aveva l'obbligo di richiedere alla ricorrente gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione del titolo di diploma anziché ritenerlo non valutabile.

La procedura di concorso, infatti, non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti ai concorrenti e all'amministrazione, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di concorso.

In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare i concorrenti più meritevoli, anche nell'interesse della stessa Amministrazione che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare i concorrenti migliori, per vizi procedurali facilmente emendabili. (Cfr. T.A.R. Pescara, Abruzzo sez. I, 23/01/2020, n.32).

Appare evidente come nel caso di specie l'amministrazione, anche previa l'attivazione del soccorso istruttorio, dovesse attribuire alla ricorrente il punteggio per il possesso del diploma di scuola secondaria.

Pertanto, nel caso in cui non dovesse ritenersi corretta la valutazione del titolo di servizio sopra richiamato per punti 0,4992, l'Amministrazione sanitaria in ogni caso avrebbe dovuto riconoscere il valore del diploma per ulteriori punti 0,50.

In conseguenza di ciò alla ricorrente dovevano in ogni caso essere riconosciuti i seguenti punteggi

- per i 24 mesi prestati presso l'IPAB Santa Teresa del Bambino Gesù dovevano essere riconosciuti punti 0,4992 (24x0,0208), così sembra essere stato fatto in sede di redazione della graduatoria finale;
- per il possesso del diploma di scuola secondaria punti 0,50.

Per un totale di punti 0,9992 con collocazione in posizione n. 199 della graduatoria relativa all'ASP di Agrigento.

Avv. Vincenzo Airo'

AIRO'
VINCENZO

Firmato digitalmente
da AIRO' VINCENZO
Data: 2021.03.17
14:08:05 +01'00'